

Decisione EBA/DC/610 dell'Autorità bancaria europea

del 27 gennaio 2026

relativa alle modalità per la funzione di convalida del modello standard del margine iniziale (*Standard Initial Margin Model*, SIMM) ai sensi del regolamento EMIR per il SIMM dell'ISDA

Il consiglio delle autorità di vigilanza,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ⁽¹⁾ («regolamento ABE»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 2, l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e j), l'articolo 8, paragrafo 1 *bis*, lettera a), l'articolo 8, paragrafo 2, lettera j), l'articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) ed f), e l'articolo 35, e

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽²⁾ («regolamento EMIR»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 12 *bis*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento EMIR stabilisce all'articolo 11, paragrafi 3 e 12 *bis* che l'ABE è responsabile della convalida dei modelli pro forma e di qualsiasi modifica agli stessi. Il SIMM dell'ISDA è un modello pro forma di questo tipo. Ai fini della convalida del SIMM dell'ISDA, tutti gli aspetti della funzione di convalida che l'ABE deve svolgere conformemente al regolamento EMIR dovrebbero essere ulteriormente specificati, mentre dovrebbe essere istituito un sistema di convalida a titolo provvisorio e fatto salvo l'articolo 89, paragrafo 11, del regolamento EMIR, fino a quando la banca dati centrale dell'ESMA di cui all'articolo 17 *quater* del regolamento EMIR non diventi operativa.
- (2) Dato il ruolo dell'ABE quale validatore centrale anche attraverso il suo monitoraggio continuo, si dovrebbe ricercare la più ampia partecipazione possibile al sistema di convalida. In tale contesto, l'ABE, l'EIOPA, l'ESMA, le controparti finanziarie e non finanziarie che utilizzano il SIMM dell'ISDA, le autorità competenti interessate e l'*International Swaps and Derivatives Association* (ISDA, Associazione internazionale degli intermediari in swap) dovrebbero partecipare in qualità di utenti del sistema di convalida, interagendo efficacemente per lo scambio delle informazioni necessarie per tutti gli aspetti della funzione di convalida.
- (3) Tutte le informazioni incluse nel sistema di convalida dovrebbero essere coperte dal quadro giuridico dell'UE in materia di segreto professionale, riservatezza e protezione dei dati personali e l'accesso a tali informazioni dovrebbe essere concesso agli utenti in conformità del

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pp. 12–47.

⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

regolamento ABE. Poiché l'ABE sta diventando un importante polo di raccolta di dati, al fine di ridurre gli oneri e i costi di comunicazione e aumentare l'efficienza per tutti gli utenti, il sistema di convalida dovrebbe essere integrato nell'infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza (EUCLID).

- (4) Per garantire il corretto funzionamento del sistema di convalida, le domande di convalida dovrebbero essere soggette a un processo di integrazione preliminare. A tal fine, l'ABE dovrebbe avviare un processo strutturato di integrazione per raccogliere tutte le informazioni necessarie per individuare le controparti utilizzando il modello SIMM dell'ISDA. Le autorità competenti dovrebbero fornire all'ABE i nomi e le altre informazioni pertinenti delle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno richiesto l'autorizzazione di un modello del margine iniziale basato sul SIMM dell'ISDA ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento EMIR. Parallelamente, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, secondo comma, del regolamento EMIR, l'ISDA dovrebbe cooperare con l'ABE fornendo informazioni sulle controparti che utilizzano il SIMM dell'ISDA. Per evitare duplicazioni e garantire l'accuratezza dei dati, l'ABE dovrebbe coordinare il processo di integrazione e, se del caso, potrebbe fare affidamento sulle conferme delle autorità competenti.
- (5) È necessario garantire che le autorità competenti e l'ISDA forniscano tempestivamente informazioni sulle nuove controparti che utilizzano il SIMM dell'ISDA, per facilitare il processo di integrazione in base al quale le controparti adempiranno all'obbligo loro imposto dal regolamento EMIR di richiedere la convalida del proprio modello attraverso il sistema di convalida.
- (6) Al fine di eliminare qualsiasi onere superfluo e tenendo conto del fatto che l'ISDA è tenuta, ai sensi del regolamento EMIR, a cooperare efficacemente con l'ABE ai fini della convalida, l'ISDA dovrebbe essere responsabile di fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie relative al modello e a qualsiasi suo aggiornamento. Affinché l'ABE abbia una conoscenza completa del modello e dell'aggiornamento previsto del modello stesso, tali informazioni dovrebbero riguardare gli aspetti generali del modello che sono sia soggetti sia non soggetti all'aggiornamento.
- (7) Le controparti finanziarie e non finanziarie integrate che utilizzano il SIMM dell'ISDA dovrebbero chiedere all'ABE la convalida a seguito della conferma da parte dell'ABE stessa che l'ISDA ha fornito le informazioni complete e la documentazione di supporto sugli elementi e sugli aspetti generali del SIMM dell'ISDA attraverso il sistema di convalida o con qualsiasi altro mezzo ritenuto appropriato dall'ABE. Si dovrebbe presumere che tali domande, una volta presentate, facciano riferimento e riguardino il modello pro forma SIMM dell'ISDA descritto dall'ISDA come sviluppatore del modello nelle informazioni e nella documentazione di supporto fornite all'ABE. Tale processo in due fasi, che prevede in primo luogo la trasmissione da parte dell'ISDA delle specificità del modello e di qualsiasi modifica dello stesso, e successivamente la domanda della controparte di convalida del suo modello da parte dell'ABE, dovrebbe essere seguito nel contesto di ogni successiva modifica del modello SIMM dell'ISDA. Per garantire la massima efficienza, se una domanda di convalida perviene dopo la convalida dell'attuale SIMM dell'ISDA, la decisione di convalida dovrebbe essere generata automaticamente attraverso il sistema.
- (8) L'ISDA dovrebbe notificare all'ABE qualsiasi aggiornamento del SIMM dell'ISDA, tuttavia l'ABE dovrebbe mantenere la flessibilità necessaria per valutare quali di questi aggiornamenti costituiscono una modifica del modello che richiede la convalida. Solo gli aggiornamenti

considerati a discrezione dell'ABE come modifiche al modello dovrebbero attivare il processo di convalida del SIMM dell'ISDA.

- (9) La prima convalida del SIMM dell'ISDA dovrebbe includere tutti gli aggiornamenti e le modifiche del modello fino alla data di adozione di tale decisione di convalida iniziale. Il termine di sei mesi o tre mesi previsto dal regolamento EMIR entro il quale l'ABE è tenuta per legge a concedere o rifiutare la convalida dovrebbe essere specificato anche in tale decisione e decorre dalla prima domanda ricevuta dall'ABE attraverso il sistema di convalida.
- (10) Poiché il modello SIMM dell'ISDA è ampiamente utilizzato nel mercato globale, e al fine di evitare qualsiasi perturbazione del mercato, l'ABE dovrebbe procedere alla convalida non appena tutte le informazioni necessarie sul modello siano state trasmesse dall'ISDA, nella misura in cui tale convalida non sia considerata manifestamente inappropriata tenuto conto delle condizioni di mercato o della necessità di garantire la stabilità finanziaria, nel qual caso la convalida dovrebbe essere rifiutata. Per rafforzare la certezza del mercato e promuovere la stabilità, la convalida del SIMM dell'ISDA non dovrebbe essere limitata nel tempo e, proprio per questo motivo, dovrebbe essere accompagnata dalla verifica della sua idoneità costante, da garantire attraverso il monitoraggio continuo del modello da parte dell'ABE, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, terzo comma, del regolamento EMIR.
- (11) La convalida del SIMM dell'ISDA mediante una decisione non limitata nel tempo impone essenzialmente che tale decisione sia liberamente revocabile, in tutto o in parte, qualora l'ABE ritenga, attraverso il suo monitoraggio continuo o su base ad hoc, anche in situazioni di emergenza, che mantenere la convalida del SIMM dell'ISDA sarebbe inopportuno alla luce delle condizioni di mercato o della necessità di garantire la stabilità finanziaria. Si dovrebbe garantire che l'ABE revochi la convalida del SIMM dell'ISDA qualora il suo mantenimento sia considerato inopportuno, indipendentemente dal fatto che le raccomandazioni formulate dall'ABE durante il suo monitoraggio continuo siano state rispettate dall'ISDA o da qualsiasi altro utente del sistema di convalida cui tali raccomandazioni possano essere state rivolte. La mancata cooperazione da parte dell'ISDA dovrebbe inoltre comportare la revoca della convalida del SIMM dell'ISDA, salvo qualora e a condizione che considerazioni relative alla stabilità finanziaria o all'integrità del mercato suggeriscano diversamente, in quanto tale mancata cooperazione rende impossibile monitorare continuamente l'idoneità del SIMM dell'ISDA come richiesto dal regolamento EMIR.
- (12) Dato che il monitoraggio continuo contribuisce alla convalida del SIMM dell'ISDA, è necessario specificare quali elementi dovrebbero essere inclusi come minimo in tale monitoraggio effettuato dall'ABE. Per garantire la trasparenza, l'ABE dovrebbe includere nella sua relazione annuale di cui al regolamento EMIR le conclusioni principali tratte da tale monitoraggio.
- (13) Le controparti finanziarie o non finanziarie hanno il diritto di essere ascoltate solo qualora l'ABE non intenda concedere la convalida al SIMM dell'ISDA o revocare parzialmente o totalmente la convalida.
- (14) È necessario assicurare che tutti gli utenti del sistema di convalida cooperino in modo efficiente ed efficace con l'ABE affinché quest'ultima possa svolgere la sua funzione di convalida. In tale contesto, le controparti dovrebbero informare l'ABE qualora abbiano cessato di conformarsi al SIMM dell'ISDA nella versione attualmente convalidata, mentre le autorità competenti e le controparti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie per la funzione di convalida su base continuativa o ad hoc.

(15) Per assicurare la reattività tempestiva nel rispetto dei principi stabiliti in materia di delega legittima dei compiti, il comitato permanente per la regolamentazione e la politica (SCRePol) dovrebbe essere incaricato di concedere le convalide delle modifiche successive, mentre il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe concedere la convalida iniziale del SIMM dell'ISDA e decidere in merito a eventuali rifiuti di convalida successiva o alla revoca totale o parziale di una decisione di convalida. Per aumentare la flessibilità, il direttore esecutivo dovrebbe essere incaricato di effettuare tutte le determinazioni tecniche necessarie per il funzionamento del sistema di convalida e per lo svolgimento della funzione di convalida. Il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe essere tenuto informato di tutte le successive convalide effettuate dallo SCRePol e delle determinazioni tecniche del direttore esecutivo, ferma restando la facoltà del consiglio delle autorità di vigilanza di revocare tali incarichi se del caso.

(16) Ai fini dell'adozione della presente decisione, l'ABE ha consultato l'EIOPA, l'ESMA e l'ISDA, nonché le autorità competenti che partecipano alla struttura di governance interna dell'ABE.

ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un sistema informativo («sistema di convalida del SIMM dell'ISDA») quale misura provvisoria fino a quando non diventerà operativa la banca dati dell'ESMA prevista dall'articolo 17 *quater* del regolamento EMIR.
2. L'ABE, l'ESMA, l'EIOPA, le autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento EMIR («autorità competenti») e le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 11 del regolamento EMIR che utilizzano il modello SIMM dell'ISDA («controparti») e l'ISDA sono gli utenti del sistema di convalida del SIMM dell'ISDA («utenti»).
3. Le informazioni incluse nel sistema di convalida del SIMM dell'ISDA sono coperte dal quadro giuridico dell'UE in materia di segreto professionale, riservatezza e protezione dei dati personali applicabile all'ABE. L'accesso è conforme agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento ABE.
4. Le informazioni trasmesse all'ABE tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA sono considerate informazioni trasmesse tramite l'infrastruttura centralizzata europea per i dati di vigilanza (EUCLID) cui si applica la decisione EUCLID EBA/DC/2020/335 del 5.6.2020, comprese future modifiche o sostituzioni.

Articolo 2 – Integrazione delle controparti

1. Le autorità competenti forniscono all'ABE, attraverso il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, le informazioni incluse nell'allegato 1 per tutte le controparti che utilizzano un modello del margine iniziale basato sul SIMM dell'ISDA e sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento EMIR.
2. Le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo all'ABE le informazioni di cui all'allegato 1 per ogni controparte che richieda tale autorizzazione dopo la data di applicazione della presente decisione.

3. L'ISDA fornisce all'ABE, attraverso il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, le informazioni incluse nell'allegato 2 per tutte le nuove controparti che utilizzano il SIMM dell'ISDA e che sono tenute a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento EMIR.
4. Dopo aver ricevuto la notifica dall'ABE, le controparti accedono senza indebito ritardo al sistema di convalida per completare il processo di integrazione, incluse la designazione delle persone con diritti di accesso al sistema di convalida del SIMM dell'ISDA («utenti autorizzati») e l'accettazione dei termini relativi alla lingua.
5. Le controparti che non hanno ricevuto la notifica di cui sopra e sono tenute a presentare all'ABE una domanda di convalida del proprio modello ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento EMIR, deferiranno la questione all'ABE. L'autorità competente pertinente fornisce immediatamente all'ABE, su richiesta di quest'ultima, le informazioni necessarie per l'integrazione di tale controparte.

Articolo 3 – Fornitura di informazioni e documentazione di supporto relative al SIMM dell'ISDA e a qualsiasi aggiornamento dello stesso

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, secondo comma, del regolamento EMIR, l'ISDA fornisce senza indebito ritardo all'ABE, tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno dall'ABE, tutte le informazioni e i documenti di supporto, comprese le informazioni sugli elementi e gli aspetti generali, la calibrazione, la concezione e la copertura degli strumenti, delle classi di attività e dei fattori di rischio pertinenti per il SIMM dell'ISDA e su qualsiasi suo aggiornamento.
2. Per la prima convalida del SIMM dell'ISDA, l'ISDA si impegna a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1:
 - (a) per il modello SIMM dell'ISDA attualmente in vigore, senza indebito ritardo dopo l'entrata in vigore della presente decisione;
 - (b) per qualsiasi aggiornamento previsto del modello SIMM dell'ISDA attualmente in vigore, entro il 14 agosto 2026.
3. Ai fini della convalida di qualsiasi modifica successiva al SIMM dell'ISDA, l'ISDA provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite all'ABE in ogni caso non oltre quattordici (14) settimane prima della data di entrata in vigore dell'aggiornamento.
4. L'ISDA comunica e fornisce tutte le informazioni pertinenti relative a tutti gli aggiornamenti del SIMM dell'ISDA. Se un aggiornamento notificato dall'ISDA non costituisce una modifica del parere dell'ABE, anche nei casi di cui al paragrafo 6, la convalida concessa in precedenza continua ad applicarsi e il processo di convalida non viene attivato.
5. I seguenti aggiornamenti del SIMM dell'ISDA sono considerati modifiche del SIMM dell'ISDA:
 - (a) l'aggiornamento altera i fondamenti strutturali del SIMM dell'ISDA, compresi la concezione, l'integrazione o le ipotesi di rischio, oppure rivede in modo sostanziale il trattamento delle dipendenze dal SIMM dell'ISDA;

(b) l'aggiornamento comporta l'integrazione di nuove classi di attività o tipologie di rischio nel SIMM dell'ISDA oppure la rimozione dal SIMM dell'ISDA di classi di attività o tipologie di rischio precedentemente integrate.

6. Gli aggiornamenti che riguardano solo i parametri del modello derivanti dalla metodologia del SIMM dell'ISDA già esistente e convalidata, compresi gli aggiornamenti sui fattori di ponderazione del rischio e sulle correlazioni, o relativi a chiarimenti, miglioramenti e correzioni della documentazione o aggiornamenti tecnici, non sono considerati modifiche del SIMM dell'ISDA.

Articolo 4 – Domanda di convalida

1. L'ABE fornisce alle controparti integrate, tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno, la conferma che per il SIMM dell'ISDA sono state trasmesse dall'ISDA le informazioni e la documentazione complete ai sensi dell'articolo 3.
2. Dopo aver ricevuto la conferma di cui al paragrafo precedente, le controparti integrate nel sistema presentano senza indebito ritardo, tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, la domanda di convalida del proprio modello, dichiarando che esso è pienamente conforme al modello pro forma SIMM dell'ISDA descritto dall'ISDA nelle informazioni e nella documentazione di supporto presentate in conformità dell'articolo 3.
3. Le successive domande di modifica del SIMM dell'ISDA sono prodotte automaticamente dal sistema di convalida del SIMM dell'ISDA per tutte le controparti integrate che non hanno dichiarato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, di aver cessato di conformarsi al SIMM dell'ISDA o di non essere più tenute a richiedere la convalida e l'autorizzazione ai sensi del regolamento EMIR.
4. Se una domanda di convalida del SIMM dell'ISDA perviene all'ABE dopo la convalida del SIMM dell'ISDA, la convalida è concessa automaticamente a tale domanda attraverso il sistema di convalida. La convalida fa riferimento al modello SIMM dell'ISDA così come è stato convalidato.

Articolo 5 – Convalida e rifiuto di convalida del SIMM dell'ISDA

1. Qualora l'ISDA abbia rispettato l'articolo 3, l'ABE concede la convalida del SIMM dell'ISDA o di qualsiasi sua modifica, tranne nel caso in cui, a suo avviso, la convalida del SIMM dell'ISDA o di qualsiasi sua modifica sia manifestamente inappropriata alla luce delle condizioni di mercato o della necessità di garantire la stabilità finanziaria.
2. La prima convalida del SIMM dell'ISDA riguarda tutti gli aggiornamenti e tutte le modifiche del modello fino alla data di entrata in vigore della decisione di convalida ed è decisa conformemente al paragrafo 1 entro sei mesi dalla prima domanda ricevuta dall'ABE conformemente all'articolo 4.
3. La convalida di qualsiasi modifica al SIMM dell'ISDA è decisa conformemente al paragrafo 1 entro tre mesi dalla prima domanda ricevuta dall'ABE ai sensi dell'articolo 4. Qualsiasi decisione successiva di convalidare il SIMM dell'ISDA dopo una modifica dello stesso abroga e sostituisce le precedenti decisioni di convalida.

4. La convalida o il rifiuto di convalidare il SIMM dell'ISDA o le relative modifiche sono comunicati a tutte le controparti che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 4.
5. La convalida del SIMM dell'ISDA non è soggetta a limiti temporali e può essere revocata in conformità dell'articolo 6.

Articolo 6 – Revoca della convalida del SIMM dell'ISDA

1. Qualora il monitoraggio di cui all'articolo 7 dimostri che, a parere dell'ABE, il mantenimento della convalida del SIMM dell'ISDA è inadeguato alla luce delle condizioni di mercato o della necessità di garantire la stabilità finanziaria, tale convalida è revocata in tutto o in parte dall'ABE.
2. Anche qualora il paragrafo 1 non si applichi, l'ABE revoca la convalida del SIMM dell'ISDA, se l'ISDA non coopera secondo le modalità di cui alla presente decisione, anche se non fornisce le informazioni richieste, salvo nel caso in cui tale revoca metta a repentaglio l'integrità del mercato o la stabilità finanziaria.
3. L'ABE revoca la decisione di convalida a norma del paragrafo 1 o 2, indipendentemente dal fatto che le raccomandazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, siano state attuate dai loro destinatari.
4. Le decisioni di revoca riguardano tutte le controparti i cui modelli sono stati convalidati in conformità della presente decisione.
5. La convalida del SIMM dell'ISDA è revocata automaticamente tramite il relativo sistema per qualsiasi controparte che dichiara in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, di aver cessato di conformarsi al SIMM dell'ISDA convalidato dall'ABE o di non essere più tenuta a richiedere la convalida e l'autorizzazione in conformità del regolamento EMIR.

Articolo 7 – Monitoraggio

1. L'ABE monitora costantemente l'adeguatezza del SIMM dell'ISDA convalidato e analizza eventuali problemi segnalati o che si presentano in altro modo. L'ABE include quindi le sue conclusioni principali nella relazione annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, terzo comma, del regolamento EMIR.
2. Il monitoraggio dell'ABE di cui al paragrafo 1 comprende almeno gli elementi seguenti:
 - (a) la conformità del SIMM dell'ISDA ai criteri per i requisiti generali, il periodo con rischio di margine, la calibrazione del parametro, la diversificazione, la copertura e la compensazione dei rischi secondo le attività sottostanti o i requisiti qualitativi di cui al regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ⁽³⁾;
 - (b) la valutazione della copertura e dell'adeguatezza dei fattori di rischio, anche alla luce degli sviluppi del mercato e degli eventi di stress;

⁽³⁾ GU L 340 del 15.12.2016, pp. 9–46.

- (c) la valutazione della calibrazione del modello;
 - (d) la valutazione delle prestazioni complessive del modello sulla base dei risultati dei test retrospettivi;
 - (e) altri elementi portati all'attenzione dell'ABE dall'EIOPA, dall'ESMA, dalle autorità competenti o dall'ISDA.
3. Il monitoraggio dell'ABE di cui al presente articolo non impedisce all'ABE stessa di valutare nuovamente, su base ad hoc, se la convalida del SIMM dell'ISDA continui a essere idonea, anche in situazioni di emergenza o in caso di sviluppi negativi del mercato.
 4. Nella relazione annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, terzo comma, del regolamento EMIR, l'ABE può formulare raccomandazioni in merito a eventuali questioni che devono essere affrontate dall'ISDA o da qualsiasi utente del sistema di convalida. Tali raccomandazioni possono riguardare i rischi, i fattori non adeguatamente presi in considerazione nel modello SIMM dell'ISDA convalidato, l'ambito di applicazione, la copertura degli strumenti e delle classi di attività, la calibrazione o qualsiasi altra metodologia basata sul modello SIMM dell'ISDA convalidato dall'ABE o su eventuali modifiche previste allo stesso.

Articolo 8 – Diritto di essere ascoltati

1. Qualora l'ABE intenda non concedere la convalida al SIMM dell'ISDA o revocare parzialmente o totalmente la convalida per inadeguatezza del SIMM dell'ISDA, le controparti che hanno presentato domanda di convalida ai sensi dell'articolo 4 o i cui modelli sono stati convalidati ai sensi della presente decisione sono informate dell'intenzione dell'ABE e dispongono di un termine di venti [20] giorni lavorativi per esprimere il proprio parere.
2. La notifica e l'espressione del parere di cui al paragrafo precedente sono effettuate mediante il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o con qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno dall'ABE.

Articolo 9 – Trasparenza

1. Qualsiasi decisione di concedere o rifiutare la convalida e qualsiasi decisione di revocare parzialmente o totalmente la convalida sono comunicate a tutti gli utenti attraverso il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA.
2. Qualsiasi decisione di rifiuto e qualsiasi decisione di revoca parziale o totale della convalida indicano i motivi su cui si basano e informano le controparti dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento ABE.
3. Qualsiasi decisione di concedere o rifiutare la convalida, qualsiasi decisione di revocare parzialmente o totalmente la convalida e qualsiasi parere trasmesso nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere ascoltati sono pubblicati sul sito web dell'ABE senza indebito ritardo, a meno che tale pubblicazione non sia, a giudizio dell'ABE, in conflitto con l'interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di una sua parte.

Articolo 10 – Disposizioni sull'obbligo di informazione e cooperazione

1. Le autorità competenti:

(a) garantiscono che il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA contenga informazioni accurate e aggiornate sulle controparti che hanno richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento EMIR per qualsiasi modello del margine iniziale basato sul SIMM dell'ISDA; e

(b) forniscono all'ABE, tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA o tramite qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, le informazioni raccolte durante la procedura di autorizzazione iniziale e continua del SIMM dell'ISDA a livello di soggetto o di qualsiasi modifica allo stesso.

2. Le controparti informano l'ABE senza indebito ritardo tramite il sistema di convalida del SIMM dell'ISDA di aver cessato di conformarsi al SIMM dell'ISDA nella versione attualmente convalidata o di non essere più tenute a richiedere la convalida e l'autorizzazione ai sensi del regolamento EMIR.

3. Gli utenti forniscono all'ABE, tramite il sistema di convalida o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, le informazioni necessarie per effettuare efficacemente la convalida e la valutazione del mantenimento dell'idoneità del SIMM dell'ISDA, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni di cui all'allegato.

4. Gli utenti forniscono all'ABE, tramite il sistema di convalida o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, tutte le informazioni e i dati aggiuntivi che l'ABE considererà necessari per lo svolgimento della sua funzione di convalida.

5. Le informazioni di cui al paragrafo precedente includono, a titolo indicativo, informazioni e dati sull'uso, le prestazioni, la calibrazione o l'applicazione del SIMM dell'ISDA, informazioni e dati sull'importo dei margini calcolati tramite modelli di rete standardizzati o modelli del margine iniziale, informazioni qualitative sulle scelte esplicite di non utilizzare modelli del margine iniziale, statistiche sugli esercizi di riconciliazione e sulle controversie, dettagli sulle controversie più importanti, nonché statistiche e dati sulle maggiorazioni applicate al margine iniziale.

6. Oltre a fornire le informazioni e i dati di cui ai paragrafi precedenti, gli utenti collaborano senza indebito ritardo con l'ABE per consentirle di svolgere la sua funzione di convalida e forniscono all'ABE, attraverso il sistema di convalida o con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dall'ABE, tutte le informazioni da essa richieste.

Articolo 11 – Processo decisionale

1. La prima decisione di concedere la convalida del SIMM dell'ISDA, la decisione di rifiutare la convalida e la decisione di revoca totale o parziale della convalida sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza, conformemente agli articoli 5 e 6.

2. Qualsiasi successiva decisione di concedere la convalida di una modifica al SIMM dell'ISDA, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, è presa dal comitato permanente per la regolamentazione e la politica (SCRePol). Il consiglio delle autorità di vigilanza è tenuto debitamente informato di tali decisioni. Lo SCRePol si adopera per raggiungere il consenso al momento di adottare una decisione relativa alla convalida di una modifica al SIMM dell'ISDA. In assenza di consenso, la decisione è adottata a maggioranza semplice dei membri dello SCRePol nominati da un membro

con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza. Le astensioni e l'assenza di pareri espressi sono conteggiate a favore della decisione. Se ritiene che la convalida di una modifica del modello SIMM dell'ISDA debba essere rifiutata, lo SCRePol trasmette la sua proposta al consiglio delle autorità di vigilanza affinché prenda una decisione definitiva.

3. Il direttore esecutivo è autorizzato a intraprendere le seguenti azioni, tenendone debitamente informato il consiglio delle autorità di vigilanza:

(a) richiedere informazioni aggiuntive o la collaborazione specifica di qualsiasi utente in merito a una questione specifica relativa all'applicazione della presente decisione; e

(b) specificare l'ambito di applicazione, il contenuto, il formato, la frequenza, le date di riferimento, le norme informatiche, le regole di convalida e le istruzioni per le informazioni e i dati inclusi nel sistema di convalida del SIMM dell'ISDA, determinare la finalità del trattamento di tutti i dati personali e il diritto di accesso al sistema di convalida del SIMM dell'ISDA e stabilire qualsiasi altra norma operativa o specifica tecnica («specifiche tecniche del sistema di convalida del SIMM dell'ISDA») necessaria per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 12 – Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2026.

Fatto a Parigi, il

José Manuel Campa
Presidente

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

ALLEGATO 1

Le informazioni indicate di seguito sono fornite per ciascun soggetto giuridico (ossia controparte ai sensi del regolamento EMIR) stabilito nel SEE che è soggetto all'obbligo di scambio del margine iniziale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione ⁽⁴⁾ («NTR congiunte delle AEV sui derivati OTC non compensati») e che è un utente autorizzato del SIMM dell'ISDA, individualmente o nell'ambito di un gruppo (SEE o non SEE).

Informazioni di identificazione

- Nome del soggetto giuridico;
- codice LEI;
- natura del soggetto giuridico [ad esempio, controparte non finanziaria, ente creditizio, impresa di investimento, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), fondo di investimento alternativo (FIA), compagnia di assicurazioni];
- paese in cui ha sede il soggetto giuridico;
- l'autorità competente responsabile dell'autorizzazione del modello del margine iniziale del soggetto giuridico.

Informazioni sul volume del margine iniziale

- Valutazione della categoria (ossia fase da 1 a 6) alla quale il soggetto giuridico appartiene attualmente in conformità dell'articolo 36 delle NTR congiunte delle AEV sui derivati OTC non compensati (ad esempio, AANA > 3 000 miliardi di EUR, 8 miliardi di EUR < AANA <= 50 miliardi di EUR);
- indicazione se il soggetto giuridico ha un importo nozionale medio mensile in essere di derivati OTC non compensati a livello centrale di almeno 750 miliardi di EUR a livello di gruppo, come indicato all'articolo 11, paragrafo 15, primo comma, lettera a *bis*), del regolamento EMIR (sì/no).

Informazioni di contatto e informatiche

- Indirizzo e-mail funzionale del gruppo incaricato dell'autorizzazione del modello del margine iniziale presso il soggetto giuridico;
- domini e-mail utilizzati dal soggetto giuridico;

⁽⁴⁾ GU L 340 del 15.12.2016, pp. 9–46.

- informazioni di contatto della persona di contatto 1.
La persona di contatto 1 è responsabile della gestione dell'accesso della controparte al sistema dell'ABE per la convalida del SIMM dell'ISDA. Tale persona di contatto può anche svolgere il ruolo di notificatore della convalida del modello del margine iniziale:
 - nome e cognome
 - ruolo nell'ente
 - indirizzo e-mail e numero di telefono.
- Informazioni di contatto per le persone di contatto 2 e 3.
Le persone di contatto 2 e 3 svolgono il ruolo di notificatori della convalida del modello del margine iniziale:
 - nome e cognome
 - ruolo nell'ente
 - indirizzo e-mail e numero di telefono.

Informazioni sul gruppo a cui il soggetto giuridico appartiene

Se il soggetto giuridico fa parte di un gruppo del SEE, ossia è un'impresa figlia diretta o indiretta di un altro soggetto con sede nel SEE, per il soggetto del gruppo di massimo livello con sede nel SEE («impresa madre SEE») si indica quanto segue:

- nome dell'impresa madre SEE;
- codice LEI dell'impresa madre SEE;
- paese in cui è stabilita l'impresa madre SEE;
- natura dell'impresa madre SEE [ad esempio, controparte non finanziaria, ente creditizio, impresa di investimento, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), fondo di investimento alternativo (FIA), compagnia di assicurazioni].

Inoltre, nel caso in cui i soggetti giuridici facciano parte di un gruppo non appartenente al SEE (ossia l'impresa madre del gruppo è ubicata al di fuori del SEE), per il soggetto del gruppo di massimo livello con sede al di fuori del SEE («impresa madre non SEE») si indica quanto segue:

- nome dell'impresa madre non SEE;
- codice LEI dell'impresa madre non SEE;
- paese in cui è stabilita l'impresa madre non SEE;

- natura dell'impresa madre non SEE [ad esempio, controparte non finanziaria, ente creditizio, impresa di investimento, organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), fondo di investimento alternativo (FIA), compagnia di assicurazioni].

Le autorità competenti forniscono le informazioni nel formato e secondo le istruzioni specificate dall'ABE.

ALLEGATO 2

Le informazioni indicate di seguito sono fornite per ciascun soggetto giuridico (ossia controparte ai sensi del regolamento EMIR) stabilito nel SEE che è soggetto all'obbligo di scambio del margine iniziale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione ⁽⁵⁾ («NTR congiunte delle AEV sui derivati OTC non compensati») e che è diventato un utente autorizzato del SIMM dell'ISDA, individualmente o nell'ambito di un gruppo (SEE o non SEE).

Informazioni di identificazione

- nome del soggetto giuridico a livello individuale;
- paese in cui ha sede il soggetto giuridico;
- codice LEI.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 15.12.2016, pp. 9–46.